



Comune di Pieve Fissiraga

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12 DEL 30-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso la Sala consiliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
PEDOTE DOMENICO	X	
PONZELINI MATTEO	X	
GUERCIOTTI IGOR STEFANO	X	
SIBONI LAURA	X	
GIAMMANCO GRETA	X	
ASTI MICHELE		X

Componente	Presente	Assente
RONCORONI LAILA	X	
CONTI LAURA	X	
DAINESI NEVIS	X	
VENTURA SILVIA	X	
COTTAFAVA GABRIELE	X	

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, DOMENICO PEDOTE nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il punto all'ordine del giorno viene illustrato dal Sindaco, trattato, discusso e votato secondo quanto integralmente risultante dalla registrazione di seduta acquisita agli atti in modalità file voce.

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 4 predisposta in data 21-04-2025 dal Responsabile del Servizio;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, art.49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) Parere per la regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area;

b) Parere per la regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Proceduto su invito del Sindaco alla votazione sulla proposta di deliberazione in esame;

Presenti n. 10 consiglieri, votanti n. 10

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta n. 4 predisposta in data 21-04-2025 dal Responsabile del servizio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Sindaco:

ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art.134 - 4°comma-del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs 18.08.2000, n.267;

Proceduto su invito del Sindaco alla votazione sulla proposta in esame;

Presenti n. 10 consiglieri, votanti n. 10

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Pieve Fissiraga

Provincia di Lodi

Ufficio: Tributi

Proposta n. 4 del 21-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

Visto altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Evidenziato che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

Considerato che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2024;

Vista in tal senso la Delibera n. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*»;

Visto, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, che è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2024;

Dato atto che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

Vista, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

Dato atto che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

Considerato che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b)ter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

Dato atto altresì che ai sensi del D.P.R. n. 158/1999:

- la determinazione delle tariffe relative alle Utenze Domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud; mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi;
- la determinazione delle tariffe relative alle Utenze NON Domestiche, dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo;

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2025, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: 40%
- Utenze non domestiche: 60%

Visto l'allegato prospetto contenente le tariffe per l'anno 2025 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 sulla base del PEF validato e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2024, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2024;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/05/2023 e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Propone al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di richiamare, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, che è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2024;

Di approvare la ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2025 tra utenza domestica e non domestica:

- Utenze domestiche: 40%
- Utenze non domestiche: 60%

Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, secondo l'allegato, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2025, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante

dal Piano Finanziario annualità 2025;

Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";

Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applicano, ai sensi della Delibera n. 386/2023/R/RIF – ARERA, le due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024;

Di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2025, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2024 in acconto e delle tariffe 2025 a conguaglio;

Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, propone al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.

Deliberazione n. 12 del 30-04-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
DOMENICO PEDOTE

Il Segretario
DIEGO CARLINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ **[X]** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e .ss.mm.ii.

☐ **[]** Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
DIEGO CARLINO

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE 2025

ATTIVITA' PRODUTTIVE		Parte Fissa		Parte Variabile	
		Kc prop.	Fissa	Kd prop.	Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,3293	3,40	0,2332
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	0,5802	6,03	0,4135
3	Stabilimenti balneari	0,51	0,3999	4,15	0,2846
4	Esposizioni, autosaloni	0,36	0,2823	3,02	0,2071
5	Alberghi con ristorante	1,20	0,9409	9,86	0,6762
6	Alberghi senza ristorante	0,86	0,6743	7,02	0,4814
7	Case di cura e riposo	0,98	0,7684	8,01	0,5493
8	Uffici ed agenzie	1,06	0,8311	8,76	0,6007
9	Banche, istituti di credito ed studi professionali	0,56	0,4391	4,64	0,3182
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,7762	8,12	0,5568
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	1,0193	10,62	0,7283
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,88	0,6900	7,20	0,4938
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	0,8154	8,52	0,5843
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	0,5253	5,50	0,3772
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,6429	6,71	0,4601
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,13	4,8064	50,28	3,4480
17	Bar, caffè, pasticceria	4,96	3,8890	40,64	2,7870
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	1,6230	16,99	1,1651
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	1,6309	17,00	1,1658
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,25	6,4687	67,66	4,6399
21	Discoteche, night club	1,34	1,0507	11,01	0,7550

TARIFE PER UTENZE DOMESTICHE 2025

comp.n.f.	Parte Fissa		Parte Variabile	
	Ka prop.	Fissa	Kb prop.	Variabile
1	0,84	0,5463	1	38,2150
2	0,98	0,6373	1,8	68,7871
3	1,08	0,7023	2	76,4301
4	1,16	0,7544	2,2	84,0731
5	1,24	0,8064	2,9	110,8236
6 e magg	1,30	0,8454	3,4	129,9311